

# Occhio alle due comunicazioni in arrivo con l'estratto conto

Da oggi entra in vigore il decreto che recepisce la delibera Cicr n. 343. Le nuove regole e i consigli ai clienti

**Gianfranco Ursino**

■ Con i prossimi estratti conto i correntisti riceveranno, in allegato, due importanti comunicazioni da parte della banca che per una volta è meglio, almeno metaforicamente, "cestinare".

## LA PRIMA COMUNICAZIONE

Con l'entrata in vigore, da oggi, delle nuove regole sull'anatocismo bancario (introdotte con la delibera del Cicr 343 del 3 agosto scorso), gli istituti di credito sono tenuti *in primis* a inviare ai clienti una comunicazione relativa alla variazione unilaterale del contratto: una sorta di atto dovuto per recepire nei contratti in corso la nuova periodicità di liquidazione degli interessi passivi e, molto probabilmente, anche di quelli attivi (vedi scheda a lato). In particolare da oggi, primo ottobre, gli interessi debitori e creditori dovranno avere la medesima periodicità, comunque non inferiore a un anno, in genere al 31 dicembre di ogni anno. Gli interessi passivi, però, adesso dovranno essere conteggiati separatamente dal capitale e

diventano esigibili solo 60 giorni dopo, ovvero dal primo marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati.

Gli interessi passivi calcolati a fine anno non vengono quindi addebitati immediatamente e anche ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei cattivi pagatori la segnalazione della banca alla Centrale rischi può essere inoltrata solo una volta trascorsi i 60 giorni. Viene quindi concessa una sorta di moratoria per dare tempo al debitore di recuperare i soldi necessari per saldare il debito.

Per chi in genere non va "in rosso" sul conto corrente c'è però da considerare anche il rovescio della medaglia: anche gli interessi attivi da riconoscere per le somme depositate dai clienti, seppur al momento pressoché azzerati, dovranno essere conteggiati e accreditati solo una volta l'anno. La banca può comunque decidere di continuare ad accreditarli trimestralmente o semestralmente. Del resto le commissioni e le spese, comprese Civ e commissione di messa a disposizione fondi, continueranno a essere prelevate dalle banche trimestralmente.

## LA SECONDA COMUNICAZIONE

Per addebitare gli interessi passivi, una volta divenuti esigibili il primo marzo, la banca non è autorizzata ad addebitarli direttamente sul conto del cliente, ma dovrà acquisire, con una seconda lettera, un'autorizzazione preventiva

## OLTRE LA FORMA C'È LA SOSTANZA

### GLI EFFETTI DI QUEL "PICCOLO" ERRATA CORRIGE

La delibera del Cicr 343 del 3 agosto 2016 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 settembre scorso con un leggero ritocco rispetto alla prima versione pubblicata sul sito internet della Banca d'Italia nei giorni successivi alla sua approvazione.

In particolare viene segnalato che è stato corretto un piccolo refuso, che cambia però la sostanza della norma.

Nella seconda versione l'articolo 5, inerente l'adeguamento dei contratti in essere, non rimanda più al comma 6 dell'articolo 4, ma al comma 5.

Il cambio in corsa di un "numerino" adesso obbliga le banche ad acquisire in forma scritta dal cliente l'autorizzazione all'addebito, che prima poteva essere fatta passare all'interno della tacita accettazione della modifica unilaterale prevista dell'articolo 118 del Tub.

La svista, se non corretta, sarebbe stata sicuramente fonte di nuove contestazioni e ricorsi. — **G.Ur.**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

chiedendo di apporre una firma e riportare il modulo in banca. Il consiglio è di non farlo, anche se è possibile revocare l'autorizzazione in qualsiasi momento, soprattutto per chi va "in rosso" sul conto corrente. In pratica l'autorizzazione, una volta firmata, legittima la banca ad applicare ancora l'anatocismo, anche se con valuta primo marzo dell'anno successivo, perché viene dato il via libera alla capitalizzazione degli interessi e il conseguente pagamento di interessi su interessi.

Anche senza l'autorizzazione, la banca il primo marzo potrà comunque fare la compensazione legale degli interessi con le eventuali disponibilità che il cliente ha sul conto. Ma nel caso, per esempio, di un soggetto che non ha disponibilità sul conto e con un fido utilizzato solo parzialmente, a quel punto la banca non può compensare, anche se il cliente ha una parte del fido ancora utilizzabile. Altrimenti produrrebbe ancora interessi su interessi. Per recuperare le somme dovute la banca dovrà avviare la procedura di messa in mora del cliente.

Infine c'è da considerare il problema dei rapporti cointestati. Secondo l'interpretazione prevalente l'autorizzazione può firmarla anche solo uno dei cointestatari, fermo restando il diritto degli altri di revocarla.

[gianfranco.ursino@ilsole24ore.com](mailto:gianfranco.ursino@ilsole24ore.com)

[@g\\_ursino](https://twitter.com/g_ursino)

© RIPRODUZIONE RISERVATA